

Laura Ronchetti: *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024 (Critica operativa – Studi di Diritto costituzionale, n. 5), pp. 241, € 16, ISBN 9791223501207.

Le tematiche ambientali ed ecologiche caratterizzano oramai, a ragion veduta, sempre più numerosi studi pubblicati nell'ambito delle discipline sociali. Il dibattito tra i giuristi non è estraneo a queste sollecitazioni. Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale all'Università degli Studi del Molise, arricchisce la letteratura in materia pubblicando *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*. L'opera esce all'interno di una giovane collana, diretta da Gaetano Azzariti e Claudio De Fiores, che si presenta programmaticamente – come dichiarato nella presentazione della stessa – quale sede di ricerca per «*coniugare la critica più radicale alla capacità propositiva più fantasiosa*».

Il volume si caratterizza indubbiamente per un taglio accademico ma, a beneficio dei suoi lettori, non risulta fortunatamente appesantito da gergalismi eccessivi o da sovrabbondanza di citazioni. Globalmente si struttura in 6 capitoli, introdotti da un cruciale nucleo di “Riflessioni” (pp. 11-32) iniziali di tipo programmatico e di presentazione della cornice teorica entro la quale si colloca l'Autrice. In termini generali, *Ecocostituzionalismo* si focalizza senz'altro sul contesto italiano, con la Costituzione repubblicana quale inevitabile filo conduttore, senza però che su questa caratterizzazione si concentri tutta l'attenzione dell'opera. Ronchetti, infatti, spazia abbondantemente tra riflessioni di carattere generale, applicabili a tutti i contesti costituzionali, e affondi comparatistici caso-specifici, la cui ampiezza di riferimenti arricchisce senz'altro le conoscenze del suo pubblico.

Va chiarito fin da subito che il volume è principalmente costruito per un pubblico che abbia quantomeno familiarità con il mondo del diritto e delle sue istituzioni. Particolarmente ricco, ad esempio, è il repertorio giurisprudenziale raccolto dall'Autrice con riferimento sia al contesto italiano sia a quello internazionale, dove si spazia da numerosi riferimenti a singole sentenze di giudici nazionali, italiani e non, fino a quelle delle Corti sovranazionali (con copertura di tutti i continenti abitati, Oceania compresa). Quanto detto, tuttavia, non deve indurre a ritenere la lettura di *Ecocostituzionalismo* non indicata per coloro che, pur non occupandosi abitualmente di questioni di carattere legale, sono comunque interessati alla dimensione costituzionale dei fenomeni sociali e, più nello specifico, a una possibile riconfigurazione in senso ecologico del costituzionalismo, movimento la cui portata e significato vanno ben oltre il mero dato giuridico.

L'uso del termine «ecocostituzionalismo» merita qualche osservazione preliminare. In termini intuitivi, è evidente a chiunque la portata dell'impiego del prefisso “eco” rispetto alla plurisecolare nozione di costituzionalismo. Tuttavia, considerato che la formula rivaleggia, per così dire, con altre “concorrenti”¹, è utile precisare a cosa fa riferimento

¹ Per restare al solo contesto italiano troviamo, a titolo esemplificativo e senza pretese di completezza, «costituzionalismo ambientale» (D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna 2022), «costituzionalismo ecologico» (S. Baldin, *Novità e criticità del costituzionalismo ecologico nell'area andina*, “Tigor”, 2, pp. 36-46), «costituzionalismo verde» (G. Montedoro, *Economia e società circolare: Quali trasformazioni dello Stato e del diritto*

Ronchetti, tanto più che allo stato non sembra ancora possibile riconoscere l'affermazione di una formula sulle altre. La scelta dell'Autrice per questa espressione costituisce, di fatto, l'esito della preferenza accordata a un approccio ecocentrico allo studio del diritto, ispirato alla «*centrale indissolubilità di tutti gli elementi degli ecosistemi*» (p. 108), da cui desumere «*un costituzionalismo in cui il territorio non è giammai altro dai suoi abitanti, perché è espressione di una stretta combinazione tra comunità umana con il resto della natura*» (*ibidem*). Non pare un caso che l'approssimazione a una definizione di "ecocostituzionalismo" non venga proposta da Ronchetti fin dall'avvio della sua ricerca, ma sorga grosso modo a metà dell'opera e del proprio percorso argomentativo, evitando quindi una presa di posizione dogmatica e preliminare, cui pure in alcuni casi tendono le trattazioni giuridiche.

Come ribadito più volte dall'Autrice, addentrandosi anche nel dibattito filosofico contemporaneo, *Ecocostituzionalismo* prende nettamente posizione contro la visione antropocentrica dell'ambiente, cui si imputano due difetti: la naturalizzazione della Natura e la costruzione di steccati intellettuali tra esseri umani e Natura (p. 15). Più e più volte Ronchetti respinge ogni ricostruzione dualistica dei rapporti con la Natura, finendo anche per contestare quelle ricostruzioni, pur mosse da intenzioni apprezzabili (come la preservazione di ecosistemi), che prevedono veri e propri «*diritti della Natura in quanto tale come entità separata da noi*» (p. 25). Il tema ritorna più volte nell'opera, tant'è vero che proprio nelle postille finali Ronchetti ribadisce il punto con particolare enfasi: «*anche noi esseri umani siamo Natura, senza alcun bisogno di soggettivizzare il naturale in quanto tale; è un errore di prospettiva personalizzare la natura e sostituirla al popolo*» (p. 226). Nell'ambito di questa riconfigurazione complessiva, l'Autrice si propone, inoltre, di «*ricorrere a un linguaggio giuridico decolonializzato*» (p. 19). In linea di massima, tuttavia, questo specifico intento non trova seguito in un impiego particolarmente visibile di un lessico giuridico fortemente avulso da quello tipico della lingua del diritto pubblico italiano degli ultimi anni.

A caratterizzare il lavoro di Ronchetti, inoltre, contribuisce l'attenzione rivolta alla prospettiva di genere. Le tematiche oggetto di *Ecocostituzionalismo*, infatti, sono affrontate considerando gli apporti dell'ecofemminismo, la problematica «*associazione delle donne al mondo della natura*» (p. 34) così come il ruolo esercitato da gruppi organizzati di donne nell'ambito dei conflitti ecologici. In questo caso, più che in quello del proposito linguistico ricordato in precedenza, l'intento dell'Autrice trova modo di dispiegarsi ampiamente lungo tutto il volume. Si può affermare, quindi, che l'obiettivo non rimane dichiarato quale semplice petizione di principio ma caratterizza in modo originale larghe porzioni dell'opera. La lettura femminista, inoltre, conduce Ronchetti a intrecciare i temi legati alla giustizia climatica con la prospettiva intersezionale, mettendo in luce, così come ha fatto ad esempio la Corte Interamericana (p. 47), la diversa incidenza del danno ambientale in funzione della differenziata vulnerabilità delle persone coinvolte. Va da sé che un testo come *Ecocostituzionalismo* affronta anche punti di carattere profondamente dottrinario, in termini giuridici, quale ad esempio la teoria dei diritti soggettivi e il problema dei «*diritti senza soggetto*» (p. 23), con interessanti osservazioni

amministrativo? "Diritto e società", 1, 2020, pp. 175-193) e «geocostituzionalismo» (Q. Camerlengo, *Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Mimesis, Milano-Udine 2020). Ovviamente, uscendo dal contesto italiano si potrebbero trovare ulteriori formule.

sulla possibilità di configurare situazioni giuridiche azionabili da parte di collettività «*per tutelare un interesse collettivo al mantenimento degli equilibri ecosistemici*» (p. 25). Di interesse è pure la panoramica sulla casistica comparata di ordinamenti nei quali è stata riconosciuta soggettività giuridica a fiumi (Nuova Zelanda, Ecuador, Colombia, India) o perfino alle onde dell'oceano alla foce di uno specifico fiume (Brasile). Un'ulteriore proposta di interesse è quella che Ronchetti formula rispetto agli «usi civici», della tradizione giuridica italiana, quale prototipo storico per l'elaborazione di situazioni giuridiche soggettive relative all'ambiente (p. 27). La questione è oggetto di un approfondimento specifico contenuto al capitolo terzo.

Inevitabilmente, allorché ci si rapporta con l'elaborazione teorica di tipo critico, soprattutto nel caso in cui questa si accompagna a una forte proposta ricostruttiva come quella di *Ecocostituzionalismo*, ci si ritrova a riflettere sull'intreccio tra costruzione di norme, anche di rango costituzionale, e viva realtà sociale. Ronchetti, che pure fa propria la necessità di assegnare un ruolo determinante e non puramente decorativo al dettato costituzionale, al contempo valorizza un rapporto la cui direzione non è *dal* diritto *alla* società, procedendo semmai in senso inverso, vale a dire *dalla* società *al* diritto. Secondo l'Autrice, infatti, va lasciato il passo a «*elaborazioni giuridiche che prendono atto delle varie lotte per il diritto intraprese negli ultimissimi anni da vari soggetti del pluralismo*» (p. 30). Tuttavia, le lotte cui l'Autrice rivolge maggiore attenzione sono, più che le forme di conflitto direttamente politico-sociale o legislativo-parlamentare, quelle di tipo giurisdizionale: i contenziosi dinanzi a Giudici promossi da soggetti singoli od organizzati, prevalentemente nei confronti di Stati, godono infatti di larghissima attenzione in *Ecocostituzionalismo* e sembrano presentarsi, per molti versi, come il canale principale del cambiamento. Ronchetti individua proprio nelle aule giudiziarie una delle sedi cruciali per lo sviluppo «*di politiche idonee a contrastare efficacemente la crisi climatica*» (p. 87). Anche in termini puramente quantitativi, lo spazio dedicato alle liti giudiziarie è una spia significativa dell'importante ruolo che Ronchetti attribuisce a questo canale di possibile trasformazione dell'esistente, in particolare attraverso «*la strada della responsabilità civile per le inadempienze degli Stati ed eventualmente di singole imprese per violazione delle loro obbligazioni di intervenire per contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti e in generale per evitare il degrado ambientale*» (p. 133).

La rilevanza attribuita al contenzioso giudiziario merita una piccola digressione, prendendo spunto da riflessioni contenute in un'altra opera pubblicata all'interno della stessa collana di *Ecocostituzionalismo*, dedicata a raccogliere gli atti di una serie di seminari celebrativi del cinquantennale di un precedente e noto convegno seminale sull'uso alternativo del diritto, tenutosi a Catania nel 1972². In quella sede molto si discute sulla necessità di impiegare strumentalmente le aule giudiziarie in funzione trasformativa, come poi effettivamente avvenuto soprattutto in alcuni ambiti (ad esempio nell'ambito giuslavoristico). In ottica critica, tuttavia, varie delle relazioni pronunciate in occasione del cinquantennale hanno evidenziato alcune debolezze di questa "via" giudiziaria al cambiamento della società; tale percorso, per citare i commentatori più

² *L'uso alternativo del diritto. Un confronto di prospettive critiche*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024. Su quella esperienza cfr. la precedente recensione al volume di L. Nivarra, *La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico in Italia*, Giappichelli, Torino 2015, pubblicata in "Materialismo Storico", 1-2, 2016, pp. 372-376.

critici, avrebbe finito per costituire a mano a mano una forma di supplenza alla debolezza delle forze e delle organizzazioni sociali³. La questione è complessa e non può certamente nemmeno riassumersi in questa sede. Si possono formulare, tuttavia, due brevi osservazioni. Da un lato, *Ecocostituzionalismo* dimostra l'impatto, quantomeno potenziale, che l'insieme di queste iniziative di tipo giudiziario possono esercitare sulla società, e in particolare sulla condotta degli Stati e dei soggetti economici più coinvolti nel produrre effetti climateranti. Dall'altro lato, viene da domandarsi quale spazio trovi nella cornice teorico-pratica di Ronchetti la sovranità popolare, pur richiamata nel sottotitolo dell'opera. Il riferimento alla recente riforma della Costituzione offre una parziale risposta a questo interrogativo.

Su questo ultimo punto, va segnalato che *Ecocostituzionalismo* dedica vario spazio alla revisione costituzionale del 2022, a seguito della quale – dopo un *iter* avviato in piena epoca pandemica – sono stati modificati, a larghissima maggioranza di Camera e Senato, gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nel primo caso un nuovo compito espresso per la Repubblica, vale a dire quello di tutelare «*l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*» e, nel secondo, il divieto per l'iniziativa economica privata di svolgersi recando danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (limiti già previsti nel testo originario), anche «*alla salute*» e «*all'ambiente*». Non solo, sempre all'art. 41, al terzo comma, si è intervenuti sui programmi – nozione appartenente alla cosiddetta Costituzione economica di cui si erano perse progressivamente le tracce nel corso della storia repubblicana – e sui controlli, prevedendo espressamente che questi siano finalizzati a che l'attività economica, pubblica o privata, sia indirizzata e coordinata anche a fini «*ambientali*» (oltre che a quelli sociali già indicati nel 1948). La posizione di Ronchetti sulle capacità effettive della revisione di incidere sulla realtà sociale, formulata per ovvi motivi quale analisi a carattere probabilistico in assenza di un periodo minimo adeguato di disamina degli effetti che la riforma potrà produrre, è di tipo ottimista: se è inappropriato «*coltivare eccessive speranze*», si può ipotizzare che sulla base delle nuove previsioni costituzionali i «*soggetti del pluralismo*» si attiveranno «*nella convinzione che i diritti costituzionali limitano gli spazi della politica*» sicché quest'ultima «*non potrà, neppure in nome del più determinato "sovranismo", trasformarsi in Sovrano che concede o toglie diritti*» (p. 173). Insomma, un'espressione di una ponderata e razionale fiducia nelle capacità del costituzionalismo. Rispetto alla casistica italiana cui fa riferimento Ronchetti, in materia di contenziosi legati alle pratiche di giustizia climatica, l'Autrice ricorda la pronuncia del Tribunale di Roma con cui, intervenendo probabilmente per la prima volta in Italia sul tema, è stata ritenuta inammissibile un'azione legale promossa da alcune associazioni ambientaliste nei confronti della Presidenza del Consiglio per la mancata adozione delle misure necessarie al contrasto delle emissioni climateranti⁴. A fronte di questo primo caso infruttuoso, tuttavia, merita di essere segnalato in questa sede che, successivamente alla pubblicazione

³ Vedi, ad esempio, G. Preterossi, *L'uso alternativo del diritto tra eresia e normalizzazione*, relazione pubblicata negli atti dei seminari di cui alla nota precedente. Preterossi si esprime criticamente sulla «*radicale giurisdizionalizzazione cui abbiamo assistito negli ultimi decenni*» (p. 471), lamentando una supplenza, delle aule giudiziarie rispetto alla politica, che «*contribuisce a uno squilibrio non fisiologico*».

⁴ Per coloro che fossero interessati, si tratta della sentenza del Tribunale di Roma n. 3.552 del 26 febbraio 2024.

di *Ecocostituzionalismo*, è intervenuta un'importante pronuncia della Cassazione⁵ con cui è stata affermata la giurisdizione del Giudice italiano rispetto a una diversa causa, promossa anch'essa da organizzazioni ambientaliste nei confronti di un grande operatore dell'estrazione di idrocarburi e dei suoi azionisti pubblici, finalizzata a ottenere un accertamento dell'inottemperanza della società rispetto agli obblighi relativi agli obiettivi climatici internazionali e la conseguente condanna alla limitazione delle emissioni di anidride carbonica. A differenza di quanto avvenuto nel primo precedente ricordato da Ronchetti, a seguito del quale il Tribunale di Roma aveva sostenuto l'impossibilità di procedere a una condanna dello Stato a porre in essere attività riservate alla sfera di attribuzione degli organi politici, la Cassazione, di fronte a un caso che presenta profili di affinità, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario italiano e dunque ammissibile procedere, in futuro, alla disamina nel merito dei temi concreti oggetto dell'azione legale. Di conseguenza, sulla base di questo intervento, sarà dunque possibile procedere a un giudizio, nuovamente di fronte al Tribunale di Roma, per verificare se effettivamente, sulla base della normativa applicabile (nazionale e sovranazionale), i soggetti chiamati a rispondere per la loro attività nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, con forti vincoli con l'apparato statale, possono o meno essere ritenuti responsabili per non aver adottato quanto occorrente a ridurre le emissioni.

Accanto alla casistica giurisprudenziale, di cui Ronchetti riporta numerosi esempi – con una ricchissima e molto utile panoramica soprattutto del caso italiano –, sono frequenti i riferimenti a specifici episodi rientranti nella vasta categoria dei disastri ambientali. Il riferimento a queste vicende non è introdotto a titolo meramente compilativo, posto che l'Autrice per ciascuna di queste vicende indica le implicazioni normative e giurisprudenziali. Tenendo presente solo la casistica italiana, che non è l'unica trattata in *Ecocostituzionalismo*, si ricordano: l'incidente di Seveso, il caso dell'Acna di Cengio, quello di Manfredonia di Puglia e la vicenda dell'Ilva di Taranto. Su scala più ampia, anche la vicenda della pandemia da covid-19 viene fatta oggetto di riflessione da parte di Ronchetti, evidenziando l'infondatezza delle «*iniziali affermazioni di una sorta di uguaglianza di tutte le persone davanti*» al contagio globale (p. 90), smentite dalle crescenti disuguaglianze e dal corrispondente «*effetto moltiplicatore dell'intreccio tra il genere e i vari motivi di subalternità o vulnerabilità*» (p. 92).

Da notare, per tornare a temi di carattere più generale, che in quest'opera Ronchetti, quando intende riferirsi alle caratteristiche del contesto economico-sociale rispetto al quale viene formulata la sua proposta teorico-politica, non qualifica espressamente la società considerata né fa riferimento alla sua caratterizzazione capitalistica, pur avvinandovisi concettualmente a tale tipo di categorizzazione. La circostanza pare frutto di una scelta deliberata, anche se non motivata espressamente: Ronchetti, infatti, non è certo aliena dalle sollecitazioni intellettuali provenienti dal pensiero materialista. Basti pensare, ad esempio, al fatto che le proprie "Riflessioni introduttive" si aprono con un'epigrafe tratta direttamente dalla *Dialettica della natura* di Friedrich Engels. Allo stesso modo, non mancano i riferimenti a uno degli autori attualmente di punta nell'ambito della riflessione ecosocialista di impronta marxista, quale Kohei Saito con il

⁵ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 13.085 del 21 luglio 2025.

suo *Il capitale nell'antropocene*, di cui accoglie apertamente «*la teoria "metabolica" del rapporto tra natura e genere umano quale interazione circolare, ricambio organico*» (p. 20). Ciononostante, come si diceva, l'Autrice evita di riferirsi a questa sfera concettuale quando si tratta di identificare la società attuale. Nemmeno fa ricorso a formule generali includenti la civiltà industriale o la società produttivista quale contesto storico di realizzazione dei presupposti dell'attuale crisi climatica e ambientale, come pure fanno abitualmente coloro che intendono includere nella loro critica non solo le società capitalisticamente caratterizzate ma anche le altre esperienze storiche di società industriali, come quelle del comunismo storico novecentesco. Non vengono del tutto identificati, quindi, i presupposti di fatto che hanno determinato l'attuale scenario e che rendono ora necessario intervenire con gli strumenti descritti in *Ecocostituzionalismo*.

Un'interessante ricaduta della ricerca di *Ecocostituzionalismo*, infine, viene a toccare un ulteriore tema di rilievo generale. Se, da un lato, molte delle iniziative esaminate da Ronchetti coinvolgono direttamente gli Stati – sia come controparte nel contenzioso ambientale sia come soggetto promotore di politiche pubbliche di contrasto alle emissioni climalteranti – in misura tale da poter quasi parlare di una «riscoperta dello Stato», dall'altro l'Autrice ritiene che «*l'approccio ecocentrico toglie terreno ai sovranismi*» (p. 198). Tale conclusione si basa sulla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativo a un caso originatosi in Svizzera e promosso da un'associazione di donne anziane per il clima ("KlimaSeniorinnen"), nel quale effettivamente la Corte ha ritenuto che fuoriuscisse dalla discrezionalità politica degli Stati la scelta circa l'intervento nel contrasto ai cambiamenti ambientali. Si tratta di un tema su cui giustamente l'Autrice muove l'attenzione e che diverrà senz'altro, coinvolgendo l'argomento scivoloso del sovranismo, oggetto di future e necessarie riflessioni.

L'utilità del volume di Ronchetti, oltre che per tutti i contributi di cui si è dato conto sommariamente in precedenza, emerge anche dalla possibilità di impiegare una cornice teorica solida e ben argomentata per interpretare i prossimi e pressoché inevitabili sviluppi del contenzioso climatico. È facile prevedere, infatti, che nel futuro vi saranno nuovi interventi delle Corti nazionali, straniere e sovranazionali in materia. Più complesso, invece, ipotizzare quale direzione prenderanno le politiche pubbliche e in che misura queste saranno condizionate dai movimenti attivi in questo settore. Da questo punto di vista, tuttavia, sono chiare le preferenze dell'Autrice secondo cui, nella prospettiva del vincolo rappresentato dalla Costituzione, occorrerà procedere a un «salto di civiltà» assumendo come proprio l'approccio ecologico, orientato a «*ripensare tutti gli elementi costitutivi di ogni forma di convivenza (territorio, popolo e sovranità) come irrelati con la natura*» (p. 217).

Juan José Allevi